



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
IN APPLICAZIONE DEL C.C.R.L. 2016-2018
Triennio giuridico 2019-2020-2021
ACCORDO ANNUALE UTILIZZI 2022**

R. [Signature] *[Signature]*

In data 13 dicembre 2022 presso il Comune di Sesto al Reghena, su convocazione di parte datoriale, ha avuto l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica

- Presidente Dazzan Anna, Segretario Comunale




nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 24 ottobre 2022 per la contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale del Comune di Sesto al Reghena, che contiene anche le linee di indirizzo per la contrattazione decentrata e ed autorizzata con deliberazione giuntale n. 141 del 12.12.2022, immediatamente eseguibile, alla sottoscrizione definitiva dell'accordo per l'anno 2022.

Delegazione di parte sindacale

Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di:

- MUNNO Luca – Rappresentante CGIL FP
- SINDONI Antonio- Rappresentante CISL FP
- ROBOTTI Riccardo – Rappresentante CISAL Enti Locali FVG



RSU

- Innocente Sara



sottoscrivono l'accordo annuale 2022, nei termini della preintesa già sottoscritta in data 06/12/2022, preceduta dalla premessa che segue:

PREMESSA

Le parti danno atto che:

- Il CCRL sottoscritto in data 15/10/2018 ha introdotto il concetto di “*sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale*” sia per quanto concerne l’utilizzo a disposizione per il rinnovo contrattuale che per il riferimento al limite di spesa;
- Il fondo per l’anno 2022 è stato costituito secondo le regole previste dall’art. 32 del CCRL del comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016 – 2018 nonché dell’accordo di interpretazione autentica del citato art. 32, comma 1 e comma 11, sottoscritto fra le parti in data 30.09.2021;
- le indennità di cui all’art. 32 comma 7 del CCRL 15.10.2018, sono soggette a un limite inderogabile costituito dallo stanziamento per l’anno 2016. Tale limite può essere eventualmente aumentato nella misura massima del 25% secondo le indicazioni rese dalla Corte dei Conti e contenute nella delibera n. 47/2018 di certificazione positiva con raccomandazioni all’ipotesi di accordo contrattuale del triennio 2016-2018;
- nelle more del rinnovo del contratto regionale di primo livello per il corrente anno è prorogato il contratto collettivo decentrato integrativo – parte normativa per il triennio 2019- 2021;
- in data 29/02/2022 è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalle OO.SS l’accordo stralcio sul lavoro agile e altre forme di lavoro a distanza.



Art. 1

Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente accordo annuale si applica a tutti i lavoratori in servizio, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato utilizzato a tempo parziale.
2. Gli effetti del presente accordo hanno decorrenza dal 1° gennaio 2022.
3. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio, mediante affissione nella bacheca dei dipendenti e la pubblicazione sul sito istituzionale.

COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

Art. 2

Quantificazione delle risorse decentrate

Il fondo per le risorse decentrate anno 2022 è stato costituito con determinazioni del Responsabile del Servizio Affari Generali – Servizi alla Persona in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del C.C.R.L. 2016-2018, fermo restando quanto previsto nelle premesse e precisamente:

- Determinazione n. 44 del 16/02/2022 "Costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa e delle altre poste costituenti il salario accessorio del personale dipendente per l'anno 2022",
 - Determinazione n. 74 del 01/03/2022 "Costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa e delle altre poste costituenti il salario accessorio del personale dipendente per l'anno 2022. Presa d'atto della certificazione rilasciata dall'organo di revisione economico-finanziaria";
 - Determinazione n. 596 del 23/11/2022 "Art. 32 del CCCRL del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Giulia sottoscritto il 15.10.2018 – Modifiche di cui al fondo per le Rettifica ed integrazione costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022 di cui alle determinazione n. 44 del 18/02/2022 e n. 74 del 01/03/2022 – Approvazione";
1. La quantificazione del fondo per l'anno 2022 - suddivisa tra parte stabile e parte variabile - è quella risultante nella tabella che segue:

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2022 (art. 32 C.C.R.L. 2016 - 2018)					
A) RISORSE STABILI					
ART. 32 CCRL 15.10.2018	art. 32 c. 1 CCRL 15.10.2018	CATEGORIA	N. DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31.12.2016 (CONTO ANNUALE)	IMPORTO ANNUO INDIVIDUALE PER RISORSE STABILI	TOTALI PARZIALI
		A	1	€ 917,00	€ 917,00
		B	12	€ 1.016,00	€ 12.192,00
		C	12	€ 1.177,00	€ 14.124,00
		D	3	€ 2.271,00	€ 6.813,00
		PLA	2	€ 1.124,00	€ 2.248,00
		PLB	1	€ 1.944,00	€ 1.944,00
		TOTALE risorse stabili			
ULTERIORI RISORSE STABILI (art. 32 c. 3 CCRL 15.10.2018)					




	Incrementi art. 32 c. 3 CCRL 15.10.2018	Retribuzione di Anzianità del personale cessato dal servizio (lett. D)	€ 2.564,25		
		Assegni ad Personam del personale cessato dal servizio (lett. D)	€ 179,79		
	TOTALE ULTERIORI RISORSE STABILI		€ 2.744,04		
	TOTALE RISORSE STABILI		€ 40.982,04		
B) RISORSE VARIABILI					
ART. 32 CCRL 15.10.2018	art. 32 c. 1 CCRL 15.10.2018	CATEGORIA	N. DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31.12.2016 (CONTO ANNUALE)	IMPORTO ANNUO INDIVIDUALE PER RISORSE STABILI	TOTALI PARZIALI
		A	1	€ 586,00	€ 586,00
		B	12	€ 586,00	€ 7.032,00
		C	12	€ 586,00	€ 7.032,00
		D	3	€ 586,00	€ 1.758,00
		PLA	2	€ 586,00	€ 1.172,00
		PLB	1	€ 586,00	€ 586,00
		TOTALE RISORSE VARIABILI			€ 18.166,00
	TOTALE RISORSE VARIABILI (ART. 32 CCRL 15.10.2018)			€ 18.166,00	
ART. 32 CCRL 15.10.2018	art. 32 c. 3 CCRL 15.10.2018	INCREMENTI ANNUALI DA DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE PREVEDONO SPECIFICI TRATTAMENTI ECONOMICI			
		SPECIFICA DELLE VOCI		TOTALI PARZIALI	
		Incentivi tecnici		€ 25.000,00	
		Incrementi di risorse ricevute da terzi per lo svolgimento di elezioni		€ 20.000,00	
		Incrementi di risorse ricevute dall'ISTAT per funzioni delegate (censimenti ecc.)		€ 3.469,99	
		Incentivi passaggio ANPR		€ 2.000,00	
	Risorse per recupero evasione ICI		€ 5.000,00		
TOTALE INCREMENTI ANNUALI			€ 55.469,99		
TOTALE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2022			€ 114.618,03		

Art. 3 Utilizzo delle risorse stabili

1. Le risorse stabili di cui all'art. 32 del CCRL 2016-2018, sono utilizzate per finanziare le progressioni economiche all'interno delle categorie già acquisite.
2. Per l'anno 2022 si procede alla selezione per l'attribuzione di nuove progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1° gennaio 2022 per le quali vengono destinate risorse stabili pari ad euro 2.000,00 che consentono l'accesso alla progressione del 50% del personale dipendente in possesso dei requisiti. Con riferimento alla disciplina da applicare alle progressioni orizzontali si fa rinvio all'art. 11 del Contratto decentrato integrativo per il triennio giuridico 2019/2021 sottoscritto in data 18 dicembre 2019.

3. Le parti concordano che per l'annualità 2022 saranno previste le selezioni per le progressioni orizzontali per tutto il personale dipendente in possesso dei requisiti previsti all'art. 11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - triennio giuridico 2019/2020/2021.
4. Le risorse stabili che residuano sono utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi in aggiunta a quelle previste al successivo art. 4.

Art. 4
Utilizzo delle risorse variabili

1. Le risorse variabili di cui all'art. 32 del CCRL 15/10/2018 sono utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi.
2. L'utilizzo delle risorse variabili avviene sulla base di obiettivi strategici di sviluppo annualmente predeterminati e/o di mantenimento di quelli esistenti contenuti nel Piano della Performance, secondo i criteri previsti dal sistema di misurazione della prestazione vigente.
3. Per l'anno 2022 sono disponibili risorse variabili nella misura di euro 18.166,00.

Art. 5
Indennità

1. L'importo destinato alla corresponsione delle indennità non può essere superiore a quello complessivamente stanziato nell'anno 2016 e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente; conseguentemente per il 2022 detto importo iscritto a bilancio è pari a € 10.000,00.
2. Per l'anno 2022 le indennità sono determinate come segue:

Tipologia di indennità	Importo e riferimento temporale
<p>Condizioni di lavoro – <u>Disagio</u> L'indennità di disagio è attribuita al personale delle categorie A, B, C, D che svolge attività nelle seguenti condizioni particolarmente disagiate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>situazioni di disagio connesse ad attività rese in condizioni climatiche avverse (all'aperto, in luoghi esposti ad ogni situazione climatica);</i> - <i>situazioni di disagio connesse a prestazioni rese con frequenti interruzioni e/o spostamenti sul territorio per verifiche, controlli, sopralluoghi e attività similari ovvero su immobili dislocati sul territorio comunale.</i> 	<p>Importo giornaliero in euro: € 2,00 (moltiplicatore convenzionale 260 giornate di lavoro) – Se ne ha diritto solo nelle giornate nelle quali ricorrono effettivamente le condizioni di lavoro contrattualmente definite</p>
<p>Condizioni di lavoro - <u>Rischio</u> L'indennità di rischio è attribuita ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, individuate dall'allegato B al D.P.R. n. 347/1983. e derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto utilizzo costante di autoveicoli e motoveicoli (con esclusione dei dipendenti della Polizia Locale);</i> - <i>prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto l'utilizzo di macchine operatrici, motoseghe, decespugliatori, trattori;</i> 	<p>Importo giornaliero in euro: € 2,00 (moltiplicatore convenzionale 260 giornate di lavoro) – Se ne ha diritto solo nelle giornate nelle quali ricorrono effettivamente le condizioni di lavoro contrattualmente definite</p>
<p>L'indennità di maneggio valori è attribuita ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa.</p>	<p>Importo giornaliero in euro: € 2,00</p>




	(moltiplicatore convenzionale 260 giornate di lavoro) – Se ne ha diritto solo nelle giornate nelle quali ricorrono effettivamente le condizioni di lavoro contrattualmente definite
Personale Polizia Locale Indennità di servizio esterno (art. 26 CCRL 2016-2018):	Importo giornaliero in euro: € 1,00 in caso di servizi esterni di durata fino a 2 ore
	Importo giornaliero in euro: € 1,50 in caso di servizi esterni di durata compresa tra 2 ore e 1 minuto e 4 ore
	Importo giornaliero in euro: € 2,40 in caso di servizi esterni di durata compresa maggiore a 4 ore
Indennità di responsabilità (art 30 comma 2 CCRL 26.11.2004 L'indennità prevista, per il solo personale ascritto a cat. B-C-D, dall'art. 30, comma 2 del CCRL 26.11.2004 e s.m.i.: <i>a) compete al personale dell'Ente che riveste gli specifici ruoli, previsti dalle leggi, di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale;</i> <i>b) [compiti di responsabilità affidati agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;</i> <i>c) responsabile dei tributi, secondo le vigenti previsioni legislative;</i> <i>d) compensa le funzioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai messi notificatori]</i>	Indennità annua lorda: € 150,00
Indennità di responsabilità (art 30 comma 1 CCRL 26.11.2004)	
Esercizio di funzioni comportanti specifiche responsabilità derivanti da incarico formale	Indennità annua lorda: € 1.200,00
Responsabilità di attività, quando non ricorrono le condizioni per l'attivazione di mansioni superiori – economo comunale -	Indennità annua lorda: € 1.700,00
Responsabilità riferite a personale di categoria B, individuate dal Responsabile di Servizio, per coordinamento, formalmente affidato, di squadre operai - capo operai nonché per le funzioni vicarie del capo operaio per le giornate di effettiva sostituzione	Indennità annua lorda: € 1.500,00

ART. 6

Utilizzo delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati

- Per l'anno 2022 Le risorse di cui al presente articolo, derivanti da particolari e specifiche disposizioni nazionali e regionali di seguito riepilogate:

Descrizione	Importo
<i>Risorse ricevute da terzi per lo svolgimento di elezioni</i>	€ 20.000,00
<i>Risorse ricevute dall'ISTAT e Regione F.V.G. per funzioni delegate</i>	€ 3.469,99
<i>Risorse per incentivi progettazione ex L.R. n. 14/2002 e D.Lgs. n. 163/2006</i>	€ 25.000,00
<i>Incentivi passaggio ANPR</i>	€ 2.000,00
<i>Risorse per recupero evasione ICI</i>	€ 5.000,00
Totale	€ 55.469,99

vengono ripartite fra il personale addetto in applicazione delle relative norme legislative e regolamentari.

Per quanto concerne il contributo ricevuto dal Ministero dell'Interno per il subentro dell'Ente nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente A.N.P.R. (posto che la Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica, con parere n. 8863 del 25/02/2022 ha chiarito che la finalità del finanziamento è destinata all'incentivazione del personale che ha operato nelle attività necessarie), le parti concordano che

la premialità sia distribuita in parti uguali tra i dipendenti assegnati al servizio anagrafe che hanno effettivamente dato il loro apporto lavorativo al processo di implementazione e completa entrata a regime della piattaforma nazionale.

Parimenti, per quanto concerne il contributo spettante all'Ufficio Comunale di Censimento per le attività necessarie all'effettuazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le parti concordano che la premialità sia distribuita tra i dipendenti assegnati al servizio anagrafe in ragione dell'apporto che hanno effettivamente dato al procedimento censuario, come certificato dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento.


Art. 7 **Lavoro agile**

1. Le parti danno atto che l'Amministrazione Comunale con deliberazione giuntale n. 45 del 20.04.2022 approvato il POLA (Piano Organizzativo Lavoro agile), con il quale è stata operata una mappatura dei processi e delle attività dell'Ente che possono essere rese a distanza; ha altresì escluso la possibilità di rendere la prestazione lavorativa in modalità agile per il personale operaio e il personale appartenente alla polizia locale.
2. Nel rispetto della normativa vigente, dell'Accordo stralcio sul lavoro agile e altre forme di lavoro a distanza sottoscritto in data 29/02/2022 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalle OO.SS e del POLA si stabiliscono i seguenti criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile da parte del personale dipendenti, nell'ordine che segue:
 - Lavoratori che si trovano in una situazione di rischio lavorativo nel rendere la prestazione in presenza secondo quanto individuato nel documento di valutazione dei rischi (es: rischio da pendolarismo per le lavoratrici in gravidanza)
 - Lavoratori portatori di handicap, come definiti e certificati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, commi 1 e 3;
 - Lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità (legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3);
 - Lavoratori con figli minori a carico, quanto l'altro genitore non c'è o non fa parte del medesimo nucleo familiare;
 - Lavoratori con figli minori a carico, in presenza dell'altro genitore;

Art.8

L.R. n. 13 del 05/08/2022 art. 9 comma 48 - Interpretazione autentica dell'art.12 comma 6 L.R. n. 37 del 10/11/2017

1. **ART. 9 comma 48 della L.R. 13 del 05/08/2022.** *“ In via di interpretazione autentica dell' articolo 12, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), per effetto della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), tutte le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nei rispettivi ruoli e nell'ambito della propria autonomia, hanno contribuito a dare attuazione al processo di riforma ordinamentale del sistema delle autonomie locali comportante il superamento delle Province e il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle strutture amministrative e possono pertanto disporre delle risorse relative all'incremento del trattamento accessorio correlato ai risparmi strutturali ivi indicati*



relativamente alle annualità 2018 e 2019, rispettando esclusivamente gli importi nonché le disposizioni in materia di contenimento della spesa indicati nell'articolo 32 del CCRL 15 ottobre 2018 nel tempo vigente e quelle in materia di obiettivi di finanza pubblica richiamate nella norma oggetto di interpretazione."

2. Con riferimento al precedente comma 1 la parte pubblica si impegna entro l'annualità 2023:
 - A verificare la sostenibilità finanziaria del reperimento delle risorse del fondo produttività relativo alle annualità 2018 e 2019 decurtate per effetto del contenimento del salario accessorio nei limiti del 2016 e non più disponibili a bilancio;
 - A verificare ora per allora il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per le annualità 2019 e 2020 in relazione alla media della spesa di personale relativa al triennio 2011/2013 (limite peraltro invalicabile), nonché la neutralità della medesima spesa rispetto all'annualità in cui verrà effettivamente impegnata;
 - A verificare in subordine e nel merito l'effettiva possibilità di erogare le somme decurtate per l'annualità 2018 e 2019 al personale dipendente.
3. Le parti concordano che qualora le verifiche di cui al precedente capoverso diano tutte esito positivo le somme relative alle annualità 2018 e 2019 verranno erogate al personale in servizio nelle annualità di riferimento e secondo i criteri di premialità previsti nei contratti decentrati integrativi vigenti nel tempo.

Art. 9
Norma finale

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e al C.C.D.I.A. per il triennio 2019-2020-2021 (parte normativa) che per l'annualità 2022 in assenza di contratto regionale di primo livello si intende prorogato.

